

**CONVENZIONE
TRA
L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
E
L'Organizzazione di Volontariato (OdV)/Rete Associativa**

**PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA
CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA**

LE PARTI:

- L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata AREU), con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223, Cod.Fisc. e P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dr. Massimo Lombardo, in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*

E

- L'OdV/Rete Associativa _____ (di seguito denominata Assegnatario), con sede in _____ (_____), Via _____ n. _____, Cod.Fisc. e P. IVA _____, in atto rappresentato da _____, nato a _____ (__) il _____, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*, (nel caso di Rete associativa indicare anche "provvista di idoneo mandato o poteri di firma per i Soggetti indicati nell'Allegato 1");

PREMESSO CHE

Per Assegnatario, nella presente convenzione, si intende l'Organizzazione di Volontariato (OdV) che effettua il servizio anche nel caso in cui il sottoscrittore della presente Convenzione sia una Rete associativa, appositamente delegata, salvo ove diversamente indicato. In particolare, con riferimento ai rapporti economico/finanziari, oppure ove specificatamente indicato, per Assegnatario si intende la Rete associativa, quando assegnataria di postazioni.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

- a) La presente convenzione regola lo svolgimento delle attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza in forma di servizio continuativo con un mezzo di soccorso come descritto nella scheda predisposta per le postazioni di soccorso relative alle AAT di _____ di cui all'Allegato 1 – Elenco delle postazioni assegnate, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Assegnatario si impegna ad effettuare, su richiesta della SOREU, l'attività di soccorso prevalentemente nell'area di competenza nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

- b) Gli interventi di soccorso e trasporto possono essere effettuati mediante:

- Mezzo Soccorso Avanzato (MSA): effettuabile con autoveicolo o ambulanza;
- Mezzo di soccorso di Base (MSB): effettuabile con autoambulanza.

Gli interventi di soccorso e trasporto sono effettuati con un'ambulanza classificata "SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA" (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.), eventuali diverse tipologie di mezzo sono riportate nella documentazione tecnica presentata in selezione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

- c) L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e dagli altri atti normativi in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.
- d) Il servizio è svolto dall'Assegnatario con personale, mezzi e sedi operative nel rispetto della normativa vigente in materia.
- e) L'Assegnatario è tenuto a collaborare con la SOREU nello svolgimento di interventi che, a giudizio della SOREU stessa, sono collegati all'attività oggetto di convenzione (ad esempio: trasporti secondari urgenti tempo dipendenti, trasporto dell'équipe sanitaria da/per il luogo di intervento, trasporto dell'équipe sanitaria al fine della ripresa dell'operatività, trasporti nell'ambito del sistema di trasporto materno assistito (STAM) e sistema di trasporto in emergenza del neonato e del lattante (STEN), trasporto di personale tecnico da/per luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi-emergenze, trasporto sangue, farmaci, antidoti e organi, ecc.). Gli interventi sono opportunamente registrati all'interno dell'applicativo informatico di AREU e riconosciuti nell'ambito della normale attività operativa.

- f) In occasione di maxi-emergenze in località diverse dalla sede ordinaria di competenza dell'Assegnatario, lo stesso si impegna a garantire l'intervento dei mezzi e del personale già in servizio al momento dell'evento, a supporto della maxiemergenza in corso, fermo restando il rimborso dei costi sostenuti nell'ambito della normale attività operativa.
- g) AREU nel corso della durata del rapporto convenzionale, in caso di esigenze sopravvenute e motivate, si riserva la facoltà di variare, d'intesa con l'Assegnatario, le dislocazioni dei mezzi di soccorso, le fasce orarie di attività, la tipologia del servizio, la dotazione di automezzi, rideterminando i costi sulla base delle modifiche concordate.

Articolo 2

(Disciplina del rapporto)

- a) Il rapporto tra le parti è regolato dalla presente convenzione, dalla documentazione specifica di selezione (compresa la lettera di invito) e da tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di selezione ed ogni eventuale variazione (cambio mezzi, personale, ecc.) della stessa che dovesse intervenire nel corso della durata del rapporto convenzionale, che si intende pertanto parte integrante ed essenziale, anche se materialmente non allegata alla presente.
- b) Il rapporto convenzionale è altresì regolato, per quanto non previsto dal Codice civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.
- c) L'Assegnatario è tenuto, nell'erogazione delle prestazioni richieste, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste in materia dalla normativa e dai regolamenti nazionali e regionali e ad applicare le disposizioni di AREU, anche attraverso il recepimento di procedure e istruzioni operative specifiche, fermo restando il riconoscimento di eventuali ulteriori oneri, autorizzati da AREU, che possano derivare dall'applicazione delle medesime.
- d) Presso le AAT vengono istituiti tavoli tecnici di confronto con gli Assegnatari o i loro delegati, con l'eventuale partecipazione dei soccorritori intervenuti nelle missioni di soccorso oggetto di analisi, per la soluzione di eventuali problematiche derivanti dall'applicazione di procedure o protocolli operativi, per l'espletamento del servizio e nei rapporti con le stesse.
- e) AREU, anche tramite la AAT, s'impegna a valutare eventuali problematiche evidenziate dall'Assegnatario riguardanti i rapporti con le Strutture Sanitarie pubbliche e private coinvolte operativamente e, nei limiti della sua competenza, ad intervenire a scopo risolutivo.

Articolo 3

(Prestazioni di intervento sanitario)

- a) Gli interventi di soccorso e trasporto sanitario d'emergenza urgenza sono disposti dalla SOREU a favore di tutte le persone che si trovano sul territorio della Regione Lombardia e nelle aree limitrofe, senza oneri a carico degli stessi, fatte salve eventuali diverse indicazioni previste da disposizioni regionali o nazionali.
- b) L'Assegnatario ha l'onere di comunicare, secondo le modalità e attraverso i sistemi tecnologici messi a disposizione da AREU, l'inizio e il termine della disponibilità del mezzo di soccorso. È fatto altresì obbligo all'Assegnatario di registrare, attraverso l'uso dei sistemi informatici/tecnologici forniti da AREU, nel momento in cui rende disponibile il mezzo, le generalità complete di tutto l'equipaggio. L'Assegnatario è tenuto a garantire il costante aggiornamento all'interno dei sistemi informatici/tecnologici forniti da AREU delle attività (log) dell'equipaggio effettivamente in turno. Qualsiasi malore/incidente/infortunio coinvolga uno o più componenti dell'equipaggio in turno, deve essere immediatamente comunicato alla SOREU; la sostituzione del/i componenti dell'equipaggio deve avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro un massimo di 60 minuti, nelle ore diurne, ed entro 120 minuti, nelle notturne (22.00-6.00), dal momento della comunicazione alla SOREU.
- c) L'Assegnatario è tenuto ad avere un sistema di rilevazione presenze per il personale dipendente che opera nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione. Inoltre, l'Assegnatario è tenuto a registrare e documentare (anche mediante foglio di calcolo) i turni svolti dal personale dipendente e volontario.
- d) Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 1 e dall'Articolo 6 lett. c), l'Assegnatario s'impegna altresì, per quanto di sua competenza, a garantire la partenza del mezzo nel minor tempo possibile dalla ricezione dei dati di attivazione del servizio da parte della SOREU e, comunque, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- **Per missioni in codici non urgenti, "verde" e "bianco":** entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59; entro quattro minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59;
 - **Per missioni in codici urgenti, "giallo" e "rosso":** entro due minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59; entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59.

- e) Sulla specifica scheda descrittiva di alcune postazioni è prevista l'attivazione in reperibilità dell'intervento di soccorso, con disposizioni sui tempi di attivazione i quali, richiamati il DPR 27 marzo 1992, i Lea in materia di trasporto sanitario di emergenza urgenza e lo storico delle attività della postazione, viste le caratteristiche orografiche dei territori di competenza, risultano comunque idonei a fornire la risposta più competitiva alle richieste di soccorso.
- f) Il ripristino, la pulizia e l'eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, al termine della missione, devono essere effettuati con le modalità previste da AREU, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie, allerta NBCR).
- Qualora le suddette operazioni non fossero possibili nella Struttura Sanitaria di destinazione o in altro luogo dove è stata eseguita la missione, le modalità e i tempi per il ripristino del mezzo sono concordati con la SOREU.
- g) Fatte salve specifiche disposizioni impartite dal personale di SOREU, durante le operazioni di soccorso, le decisioni e le responsabilità dello svolgimento della missione sono assunte dal Soccorritore Referente per la SOREU.
- h) Sui mezzi utilizzati, le funzioni di Soccorritore Referente per la SOREU sono svolte da uno degli operatori presenti, ad esclusione dell'autista soccorritore già impegnato nelle manovre di guida.
- i) In presenza di équipe MSA (sul luogo dell'evento o a seguito di un rendez-vous), l'équipe MSB deve attenersi alle indicazioni del personale sanitario del MSA.
- L'autista-soccorritore è responsabile:
- della condotta di guida, che deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e nel rispetto delle comuni regole di prudenza e diligenza;
 - dell'itinerario dall'uscita del mezzo di soccorso fino all'arrivo sul luogo dell'evento, indipendentemente dalla presenza di strumenti di navigazione;
 - del corretto parcheggio/sosta del mezzo durante il soccorso;
 - del raggiungimento della Struttura Sanitaria di ricovero e cura o di altra destinazione indicata dalla SOREU.
- j) Nel corso del trasporto l'autista soccorritore deve attenersi alle indicazioni impartite dalla SOREU e/o dal Soccorritore Referente per la SOREU e, se presente a bordo del mezzo, dal personale sanitario del MSA, qualora strettamente correlate alle condizioni cliniche del

paziente.

I trasporti devono essere effettuati seguendo il percorso più veloce, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo.

- k) L'Assegnatario ha il divieto assoluto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza/emergenza e quindi deve attivarsi affinché l'utenza si rivolga direttamente al "NUE (Numero Unico Europeo dell'Emergenza) 112"; ha altresì il divieto assoluto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'emergenza sanitaria.
- l) L'Assegnatario deve applicare le indicazioni di AREU, fornite attraverso la documentazione prescrittiva (documenti, regolamenti, procedure, istruzioni operative, modulistica) dalla stessa predisposta e messa a disposizione degli Assegnatari; deve, altresì, applicare le indicazioni fornite da AREU attraverso comunicazioni/note inerenti specifici aspetti del soccorso. L'Assegnatario deve tempestivamente rendere disponibile quanto sopra (documentazione prescrittiva e comunicazioni/note), nella versione originale, a tutti i soccorritori e deve verificare, per quanto di competenza e con le modalità ritenute più opportune, l'applicazione delle indicazioni ivi contenute. L'Assegnatario e tutte le persone fisiche afferenti allo stesso non devono divulgare tale documentazione all'esterno della propria organizzazione (è, pertanto, tassativamente vietato procedere alla pubblicazione della stessa su siti internet o su altri canali di comunicazione con l'esterno dell'Organizzazione).
- m) Per ogni intervento di soccorso l'équipe del mezzo deve inviare gli "stati" di avanzamento della missione di soccorso in tempo reale attraverso gli strumenti e le modalità definite da AREU.

In caso di mancato funzionamento degli strumenti in dotazione, l'equipaggio è tenuto a registrare manualmente gli orari relativi alle missioni effettuate e comunicarli alla SOREU.

- n) L'equipaggio deve fornire alla SOREU le informazioni relative all'intervento, utilizzando gli strumenti tecnologici in dotazione e secondo le modalità indicate nella documentazione prescrittiva fornita da AREU. Deve, inoltre, comunicare alla SOREU al termine della missione (o durante la stessa, ove necessario) qualsiasi evento significativo occorso durante la stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: caduta della persona soccorsa dalla barella,

malfunzionamento di apparecchiature, atti di violenza nei confronti dei componenti dell'équipe, incidente del mezzo di soccorso).

- o) Nell'ambito della gestione dinamica dei mezzi di soccorso AREU può disporre lo stazionamento momentaneo dei mezzi di soccorso avanzato e dei relativi equipaggi nelle sedi del soggetto Assegnatario.

Articolo 4

(Personale)

- a) Ai fini della realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione l'Assegnatario garantisce l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (c.d. "personale certificato") e si impegna a fornire ad AREU l'elenco del personale impiegato secondo le modalità indicate da AREU.
- b) Nell'attività oggetto della presente convenzione può essere impiegato esclusivamente personale volontario, soggetti impiegati nell'ambito di progetti di servizio civile universale e personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato, o assimilato (rapporto interinale), escludendo la possibilità di qualsiasi ulteriore forma di contratto.
- c) L'Assegnatario, con riferimento al personale impiegato nell'attività oggetto della convenzione, è obbligato:
- a osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale. In particolare, l'Assegnatario deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
 - ad applicare, per le varie categorie di personale interessate, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative sia ai volontari sia ai dipendenti.
- d) L'equipaggio del mezzo di soccorso può essere composto solo da soccorritori certificati con una numerosità corrispondente a quanto previsto dalla scheda descrittiva delle postazioni oggetto della presente convenzione. È ammessa la presenza di una sola unità in addestramento. Il numero complessivo massimo dell'equipaggio è di quattro unità.
- e) L'Assegnatario si impegna ad ospitare, su indicazione della SOREU, occasionalmente o stabilmente, sui mezzi di soccorso convenzionati personale sanitario o tecnico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale ovvero, in via straordinaria, altro personale

dichiarato indispensabile per una più efficace gestione dell'intervento di soccorso.

- f) L'Assegnatario si impegna ad ospitare nella sede operativa il personale di cui alla lettera e), compatibilmente con la possibilità oggettiva.
- g) Qualora il numero complessivo di operatori e pazienti e relativi accompagnatori a bordo del mezzo di soccorso non sia compatibile col numero massimo di persone trasportabili, l'Autista del mezzo può modificare, sentita la SOREU la composizione dell'equipaggio. La SOREU si farà carico dell'eventuale recupero del personale rimasto in loco.
- h) L'Assegnatario si impegna a garantire e vigilare affinché:
- il personale degli equipaggi abbia in dotazione ed utilizzi correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale;
 - il personale degli equipaggi abbia in dotazione ed utilizzi correttamente gli ulteriori dispositivi di sicurezza previsti da AREU (comprese eventuali bodycam);
 - vengano utilizzate, da tutti gli equipaggi, sotto la propria responsabilità, divise conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - risulti esposto, sulla divisa in dotazione agli equipaggi, il tesserino di identificazione individuale.
- i) L'Assegnatario si impegna a sottoporre alle visite mediche di idoneità previste dalla normativa vigente, il personale che impiega per l'attività oggetto della convenzione.
- j) L'Assegnatario si impegna a fornire e mantenere costantemente aggiornati, attraverso lo strumento informatico messo a disposizione di AREU (c.d. Database Soccorritori), i dati personali e contrattuali di tutto il personale dipendente e volontario che svolge l'attività oggetto della presente convenzione.
- k) L'età del personale che opera a bordo dei mezzi di soccorso convenzionati deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.
- l) Il soccorritore che svolge il ruolo di Autista dei mezzi di soccorso deve:
- aver superato il percorso formativo, previsto dalla normativa vigente, idoneo alla preparazione per la guida dei mezzi di soccorso nei servizi di emergenza e avere acquisito almeno sei mesi di esperienza nella qualifica di soccorritore;
 - avere ottime capacità nell'utilizzo dei sistemi di navigazione, cartacei e strumentali di bordo, per raggiungere il luogo dell'evento anche al di fuori del territorio di ordinaria competenza;

- impegnarsi ad acquisire una conoscenza dettagliata della zona di operatività.
- m) L'Autista di MSB e MSA è tenuto al recupero di tutto il materiale utilizzato sul luogo dell'evento in collaborazione con il restante personale se non altrimenti impegnato nel soccorso; fermo restando la responsabilità di tutto il personale presente sul luogo dell'evento in merito alla messa in sicurezza di presidi che per la loro particolarità possono comportare rischio biologico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: guanti, taglienti, ecc...).
- n) A bordo dei mezzi non possono essere autorizzati, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati da AREU, soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
- o) Al fine di garantire la continuità del servizio, in via eccezionale e preventivamente comunicata e autorizzata da AREU, sui mezzi di soccorso è prevista la possibilità:
- di impiego di personale dipendente in distacco o personale volontario in forza all'Assegnatario;
 - di impiego di operatori appartenenti a diversi Soggetti convenzionati che promuovano iniziative di collaborazione fra di essi.
- p) L'autista e i soccorritori degli MSA ed MSB sono tenuti a collaborare al carico, scarico e trasporto del materiale sanitario durante il servizio secondo le procedure stabilite dalla AAT e le disposizioni del personale sanitario presente.

Articolo 5

(Formazione e sviluppo dell'attività di volontariato)

- a) L'Assegnatario si impegna a garantire la formazione dei soccorritori esecutori (addetti al soccorso sanitario extraospedaliero), secondo la regolamentazione regionale vigente e la specifica documentazione prescrittiva di AREU.
- b) L'Assegnatario si impegna a garantire la partecipazione dei propri volontari e dipendenti impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione ai percorsi di formazione specifica in materia di soccorso, e allo sviluppo e promozione dell'attività di volontariato secondo programmi concordati in collaborazione con AREU.

Articolo 6

(Mezzi di soccorso)

- a) Per l'espletamento del servizio l'Assegnatario mette alternativamente a disposizione le seguenti tipologie di mezzi, secondo quanto indicato nella scheda descrittiva delle postazioni oggetto della presente convenzione e/o nell'offerta tecnica approvata in sede di

assegnazione:

- Autoambulanze di tipo A: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87;
- Autoambulanze di tipo A1: individuate nel D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/97;
- Autoambulanze di tipo B: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87 – solo se espressamente indicate nelle schede descrittive delle postazioni oggetto della presente convenzione.

L'eventuale utilizzo di mezzi alternativi ai precedenti o aggiuntivi rispetto a quanto previsto nelle schede descrittive e/o nell'offerta tecnica approvata in sede di assegnazione deve essere oggetto di formale autorizzazione preventiva di AREU.

Per quanto attiene i mezzi utilizzati, in fase di esecuzione del servizio, l'Assegnatario deve comunicare l'intenzione di sostituire uno dei veicoli dichiarati, anche con un mezzo già dichiarato per altra postazione assegnata al medesimo soggetto giuridico, seguendo le modalità previste da AREU. La sostituzione può avvenire solo a fronte di una formale autorizzazione da parte di AREU. Pertanto, ferma restando la quantità dei mezzi indicati nelle singole schede descrittive delle postazioni, è ammessa la possibilità di dichiarare e utilizzare uno stesso mezzo su più postazioni assegnate ad un medesimo soggetto giuridico che svolge il servizio, purché sia garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalle successive lett. c) ed e) del presente articolo.

- b) Al momento della messa in servizio, AREU provvede con proprio personale a ispezionare il mezzo che deve essere già munito della relativa SCIA inviata all'ATS di competenza (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.).
- c) Al fine di garantire l'operatività e rispettare i tempi di attivazione previsti dalla convenzione, previa idonea comunicazione alla SOREU e al Direttore di AAT, nei casi in cui il mezzo operativo diventa indisponibile, l'Assegnatario può utilizzare qualsiasi altro mezzo disponibile, tra quelli dichiarati ad AREU su tutte le postazioni assegnate al medesimo soggetto giuridico (OdV che svolge il servizio).

I mezzi dichiarati, che non risultano operativi, restano nella libera disponibilità dell'Assegnatario, il quale deve comunque garantire l'operatività del servizio e il rispetto dei tempi di attivazione previsti dalla convenzione.

In caso di indisponibilità per avaria, previa idonea comunicazione alla SOREU e al Direttore di AAT, l'Assegnatario s'impegna alla sostituzione del mezzo operativo. I tempi tecnici necessari alla sostituzione devono essere inferiori ai 60 minuti (120 minuti se l'inconveniente si verifica nella fascia oraria 22.00 – 06.00 e/o il sabato e nei giorni festivi) dalla comunicazione di indisponibilità per avaria alla SOREU. Eventuali deroghe devono essere concordate con la SOREU ed asseverate dal Direttore AAT.

- d) In caso di manutenzione straordinaria o altre contingenze non programmabili, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostituzione del motore, riparazione per grave incidente, ecc.) la sostituzione non pianificata del mezzo dovrà essere concordata tra l'Assegnatario e AREU, secondo le modalità indicate da AREU, che potrà altresì autorizzare l'utilizzo di mezzi alternativi nella disponibilità dell'Assegnatario (c.d. mezzi in sostituzione temporanea).
- e) In caso di sostituzione di uno o più dei mezzi dichiarati, l'Assegnatario è tenuto a garantire che l'età media dei mezzi in uso sia pari o inferiore all'età media dei mezzi proposti in fase di selezione, considerando in aggiunta i mesi intercorsi tra la proposizione dell'offerta e la richiesta di sostituzione del veicolo.
- f) In circostanze eccezionali debitamente documentate, AREU può autorizzare, fino ad un massimo di 30 giorni/anno, estendibile a 60 giorni/anno, l'utilizzo di mezzi di terzi (né di proprietà né in leasing) purché il possesso del mezzo sia stato formalizzato per iscritto secondo un valido titolo giuridico, e siano garantite tutte le coperture assicurative previste dalla norma vigente e dal rapporto convenzionale con AREU. Ad eccezione di tali circostanze non è consentito ricorrere al noleggio a lungo termine o altre forme d'uso e di possesso di beni di terzi.
- g) Lo stazionamento dei mezzi operativi di norma coincide con la sede operativa proposta dall'Assegnatario in fase di procedura di selezione.
- h) L'AAT al fine di garantire un più efficace rispetto dei tempi di intervento ha facoltà di modificare, all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 23:00, la dislocazione temporanea del mezzo operativo sul territorio di competenza della postazione anche prevedendo stazionamenti al di fuori del territorio di ordinaria competenza della postazione.
- i) L'Assegnatario si impegna ad esporre sui mezzi dichiarati per l'espletamento del servizio in convenzione, i contrassegni dell'Agenzia come da indicazioni riportate nella

documentazione prescrittiva di AREU; i contrassegni sono forniti direttamente da AREU.

Articolo 7

(Apparecchiature - attrezzature in dotazione)

- a) L'Assegnatario s'impegna a dotare i propri mezzi delle apparecchiature, dei dispositivi e dello strumentario sanitario e tecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto indicato nella documentazione prescrittiva o specificatamente richiesto/autorizzato da AREU.
- b) L'Assegnatario s'impegna a rispettare le disposizioni legislative e normative relative alle attrezzature ed alle apparecchiature e ad assicurarne la funzionalità, l'affidabilità e l'aggiornamento del software associato alle stesse (ove necessario), esonerando AREU da qualsivoglia responsabilità per ogni malfunzionamento delle medesime.
- c) AREU, attraverso le sue AAT e con oneri a proprio carico, può mettere a disposizione dell'Assegnatario apparecchiature aggiuntive rispetto a quelle previste. L'Assegnatario deve utilizzare le predette attrezzature aggiuntive con la dovuta diligenza e secondo le modalità stabilite da AREU, segnalando tempestivamente alla stessa ogni anomalia di funzionamento ed inviando specifica comunicazione all'AAT di riferimento che provvederà all'eventuale sostituzione. Gli oneri relativi all'assicurazione delle attrezzature aggiuntive fornite da AREU, sono a carico dell'Agenzia. L'Assegnatario è responsabile in caso di smarrimento delle attrezzature fornite dalla AAT e degli eventuali danni causati alle medesime per dolo o colpa grave.
- d) Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, l'Assegnatario è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le attrezzature e le apparecchiature messe a disposizione da AREU.

Articolo 8

(Sistemi di comunicazione a bordo del mezzo)

- a) AREU, attraverso le sue AAT, si impegna a fornire le apparecchiature ritenute necessarie, che dovranno essere installate (ove previsto) a bordo del mezzo di soccorso utilizzato dall'Assegnatario.
- b) È a carico di AREU l'onere della prima installazione delle apparecchiature sull'automezzo; le modalità e i tempi dell'installazione sono concordati tra AREU e l'Assegnatario. La manutenzione di tali apparecchiature rimarrà a carico di AREU fatto salvo l'addebito

- all'Assegnatario dei costi sostenuti al verificarsi delle circostanze previste al punto c). Gli oneri relativi ad eventuali trasferimenti (per sostituzione mezzo) delle apparecchiature su un nuovo automezzo, previa formale autorizzazione di AREU, sono a carico dell'Agenzia.
- c) I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di smarrimento o danneggiamenti dovuti a dolo o colpa grave dell'Assegnatario, sono a totale carico dello stesso. In caso di furto o di incidente stradale, il costo derivante dall'acquisto, il ripristino o la riparazione della dotazione delle apparecchiature fornite è a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell'Assegnatario.
 - d) La modalità di impiego delle apparecchiature è regolamentata dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU.
 - e) L'Assegnatario si impegna a far utilizzare le apparecchiature solo al personale della propria Organizzazione o al personale operante nell'ambito delle attività dell'Agenzia.
 - f) Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, l'Assegnatario è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le apparecchiature messe a disposizione da AREU.

Articolo 9

(Dotazioni tecnologiche nella sede operativa)

- a) AREU sulla base di proprie esigenze e valutazioni può fornire nella postazione operativa dell'Assegnatario l'apparecchiatura informatica, quali personal computer, monitor, nonché un apparato di telefonia fissa dedicata, allo scopo di aumentare la qualità del sistema del soccorso sanitario dell'Emergenza ed Urgenza.
In questo caso l'Assegnatario è tenuto all'utilizzo delle medesime secondo le istruzioni di AREU. La rete dedicata per le comunicazioni con le SOREU (se fornita) è protetta dall'accesso di utenti non autorizzati: ogni utilizzo della rete, non conforme alle procedure operative, rappresenta una violazione della presente convenzione.
- b) L'Assegnatario deve fornire un numero telefonico e un indirizzo e-mail, consultabile dalla sede operativa, al fine di garantire in alternativa, in qualsiasi momento, la ricezione, da parte del personale in servizio presso la postazione, delle comunicazioni inerenti il servizio.
- c) I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di danneggiamento dovuto a dolo o colpa grave dell'Assegnatario, sono a totale carico dello stesso. In caso di furto il costo derivante dall'acquisto e il ripristino della dotazione delle

apparecchiature fornite è a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell'Assegnatario.

- d) Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, l'Assegnatario è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le dotazioni messe a disposizione da AREU.

Articolo 10

(Documentazione relativa all'attività di soccorso oggetto di convenzione)

- a) Per ogni persona soccorsa, l'équipe del MSB deve compilare la "relazione di soccorso MSB" (in formato cartaceo e/o elettronico, secondo le indicazioni fornite da AREU) e provvedere all'inserimento dei dati richiesti attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione da AREU. Il format della relazione di soccorso MSB, unico a livello regionale, è fornito da AREU. Poiché la relazione di soccorso costituisce documentazione sanitaria AREU, le modalità di compilazione, gestione, e conservazione e scarto sono stabilite dalla stessa AREU attraverso la documentazione prescrittiva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. È fatto divieto all'Assegnatario di utilizzare la relazione di soccorso per finalità diverse da quelle definite da AREU e di procedere autonomamente allo scarto; in relazione a tale attività, l'Assegnatario deve rivolgersi alla AAT di riferimento.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dall'Assegnatario per conto di AREU, l'Assegnatario è tenuto a dare tempestiva e formale notizia, comunque entro 24 ore, all'AAT di riferimento e alla Direzione Sanitaria AREU e ad effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

È tassativamente vietata la compilazione di documentazione ulteriore rispetto alla relazione di soccorso, contenente dati relativi alla persona soccorsa e alle prestazioni erogate.

È ammessa la compilazione di documentazione, ove previsto dall'Assegnatario, finalizzata esclusivamente alla registrazione dei dati amministrativi inerenti alla missione (es. orari, km percorsi, esito missione).

- b) All'Assegnatario non è consentito gestire in proprio qualunque richiesta ricevuta da terzi, avente ad oggetto informazioni, dati, notizie, documenti riguardanti l'attività di convenzione, fatta eccezione per quanto richiesto formalmente dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'Assegnatario è tenuto a fornire riscontro e a dare tempestiva e formale notizia all'AAT di riferimento.

- c) Con specifico riferimento alle richieste di relazioni di soccorso (documentazione sanitaria AREU) avanzate da terzi (compresa l'Autorità Giudiziaria), l'Assegnatario deve reindirizzare il soggetto richiedente alla AAT territorialmente competente per l'evento, la quale provvederà a gestire le predette istanze con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva AREU. In caso di sequestro ai sensi dell'art. 253 comma 1 del Codice di Procedura Penale, l'Assegnatario è tenuto a fornire all'Autorità Giudiziaria la/le relazione/i di soccorso richiesta/e e a dare tempestiva e formale notizia all'AAT di riferimento.

L'Assegnatario è tenuto a fornire, su richiesta di AREU o della SOREU o della AAT ogni informazione, dato, notizia, documento riguardanti l'attività oggetto di convenzione.

Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, l'Assegnatario è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, le relazioni di soccorso MSB conservate per conto di AREU. È tassativamente vietato all'Assegnatario detenere copia delle relazioni di soccorso una volta concluso il rapporto convenzionale. In caso di mancata restituzione delle relazioni di soccorso detenute dall'Assegnatario, entro il termine stabilito, AREU procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 11

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

- a) Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.
- b) Nell'ambito degli interventi di soccorso, è fatto divieto ai componenti dell'équipe di soccorso di effettuare fotografie, filmati o registrazioni audio mediante l'utilizzo del dispositivo telefonico mobile personale (o di dispositivi analoghi). Al personale in servizio sui mezzi di soccorso, la SOREU può richiedere di effettuare fotografie o filmati mediante l'utilizzo del dispositivo mobile assegnato da AREU; tale attività deve, in ogni caso, essere effettuata solo se richiesto dalla SOREU e con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU. È in ogni caso vietata la diffusione con qualunque mezzo e in qualunque forma di informazioni, immagini e documentazione relativa all'attività di soccorso.
- c) L'Assegnatario non deve diffondere o pubblicare sui social media notizie lesive dell'immagine di AREU e delle Istituzioni con le quali la stessa collabora e deve garantire che tali attività non vengano fatte da personale alla stessa afferente.

- d) Devono essere tempestivamente segnalati dall'Assegnatario alla AAT di riferimento tutti i casi di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dall'Assegnatario, nonché di divulgazione sui social media di fotografie/video inerenti agli interventi di soccorso e alle relazioni di soccorso ad opera del personale dell'Assegnatario.
- e) Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati.
- f) I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.
- g) Le Parti si impegnano altresì a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).
- h) Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti riconoscono e accettano che l'Assegnatario – per il tramite del proprio personale impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione – ha accesso a dati personali di titolarità di AREU. Pertanto, AREU nomina l'Assegnatario quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, mediante specifico atto di nomina che costituisce parte integrante della presente Convenzione, con esclusivo riferimento alle prestazioni erogate dal personale impiegato nelle attività in oggetto.
- i) Come più ampiamente dettagliato nel correlato atto di nomina di cui all'art. 28 GDPR, il personale che l'Assegnatario mette a disposizione di AREU per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione deve essere nominato dalla stessa quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dello standard definito da AREU. A tal fine, l'Assegnatario si impegna a consegnare tempestivamente al singolo operatore l'atto di designazione fornito da AREU, vincolandolo

al rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite da questa per il trattamento dei dati personali.

- j) L'Assegnatario si impegna inoltre a comunicare ad AREU, tramite un referente appositamente designato, ogni variazione relativa al personale autorizzato al trattamento dei dati personali (avvio/conclusione della designazione), in modo da consentire ad AREU di procedere alla corretta gestione.

Art. 12

(Cauzione)

- a) A garanzia delle spese sostenute direttamente da AREU, per l'attivazione e la corretta esecuzione del servizio della convenzione in oggetto, l'Assegnatario, all'atto della sottoscrizione digitale della convenzione presenta una cauzione di € 2.000,00 per tutta la durata del rapporto convenzionale, per ogni mezzo proposto per la copertura del servizio, costituita nelle modalità previste dalla lettera d'invito alle selezioni specifiche.
- b) AREU provvede ad incamerare in *toto* la cauzione in caso di rinuncia alla convenzione senza il rispetto dei termini previsti dalla stessa, fatta salva la risoluzione concordata con AREU.
- c) Ulteriormente se all'atto della risoluzione, anche concordata, l'Assegnatario non provvedesse alla restituzione delle dotazioni fornite da AREU (apparecchiature sanitarie, attrezzature Hardware ecc.), AREU provvede ad incamerare in *toto* la cauzione, salvo maggior danno.
- d) Qualora, a fronte dell'irrogazione delle penali applicate ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione, l'Assegnatario non provveda al pagamento diretto delle stesse entro 30 giorni dalla data di irrogazione della penale, le somme potranno essere trattenute anche dal deposito cauzionale.
- e) A seguito del pagamento delle penali irrogate mediante trattenimento delle somme versate a titolo di cauzione, l'Assegnatario è tenuto a ripristinare l'ammontare originario della cauzione entro 30 giorni.

Articolo 13

(Preventivo e acconti)

- a) Il preventivo economico approvato in fase di selezione si compone, per ogni postazione, del totale delle spese del soggetto che svolge il servizio - Totale (A) dell'Allegato 3 della domanda di partecipazione alla procedura - e, separatamente, delle spese della Rete

associativa assegnataria per attività oggetto di convenzione e attività di rendicontazione – Punto 8.1 dell'Allegato 3.

Il Totale (A) del preventivo economico approvato in fase di assegnazione per ciascuna postazione rappresenta il massimale complessivo di spesa riconoscibile per la singola postazione, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento 15 di AREU. Tale preventivo non può essere superato, salvo quanto previsto all'art. 15 della presente convenzione. Nel caso in cui l'Assegnatario sia una Rete associativa la somma dei valori di cui al Punto 8.1 dei preventivi approvati per ciascuna postazione rappresenta il massimale complessivo riconoscibile per le spese sostenute dalla Rete.

- b) Entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, per ogni postazione di soccorso, l'Assegnatario, salvo quanto precisato alla lettera d), emette fattura di acconto (o altro documento contabile equivalente) nei confronti di AREU per un importo pari al 47,5% del Totale (A) del preventivo approvato, da rapportarsi al periodo di effettivo servizio.
- c) Nel caso in cui l'Assegnatario sia una Rete associativa gli acconti di cui al punto b) vengono fatturati dalla stessa Rete, per conto dei soggetti che svolgono il servizio. La stessa Rete, inoltre, provvede entro le medesime scadenze di cui al punto b) ad emettere fattura di acconto (o altro documento contabile equivalente) nei confronti di AREU per un importo pari al 47,5% della somma dei valori di cui al Punto 8.1 dei preventivi approvati, da rapportarsi al periodo di effettivo servizio.
- d) Con riferimento agli acconti ricevuti, fermo restando ogni aspetto di responsabilità anche penale, l'Assegnatario si impegna ad una puntuale gestione finanziaria delle risorse da vincolare alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. In particolare, il ruolo della Rete associativa assegnataria assume particolare rilievo nella gestione dell'equilibrio finanziario dei soggetti appartenenti alle stesse, nonché nella gestione dei rapporti di debito e credito con AREU riferiti alle singole postazioni di soccorso assegnate.
- e) AREU provvede al pagamento degli acconti di cui ai punti c) e d) entro 30 giorni, da calcolarsi a partire dalla data di ricevimento della fattura (o altro documento contabile equivalente), a condizione che la stessa sia autorizzabile al pagamento.
- f) Qualora le verifiche previste in fase di assegnazione non siano ultimate prima dell'avvio del servizio, nelle more del completamento delle stesse, AREU, in deroga alle disposizioni

precedenti, versa gli acconti di cui alla precedente lettera c), e lettera d) se previsto, su base mensile, fino al completamento delle verifiche.

- g) AREU può sospendere in tutto o in parte l'erogazione degli acconti, nei casi previsti nella presente convenzione.
- h) AREU può compensare con gli effetti di cui all'art. 1241 e ss. del c.c., in tutto o in parte l'erogazione degli acconti con qualsiasi debito esigibile in capo all'Assegnatario.

Articolo 14

(Rivalutazione del preventivo)

- a) Entro il termine perentorio della fine del secondo anno di convenzionamento, e successivamente ogni due anni in relazione al periodo di validità della convenzione, l'Assegnatario ha facoltà di trasmettere un'istanza di rivalutazione del preventivo approvato motivata e dettagliata per ciascuna postazione. Nel presente articolo con il termine Assegnatario si intende la Rete associativa, quando assegnataria di postazioni.
- b) AREU si riserva la facoltà di avviare il processo di rivalutazione dei preventivi approvati, anche tenuto conto delle risorse economiche complessivamente stanziare da Regione Lombardia per l'emergenza urgenza extraospedaliera, secondo le modalità di seguito descritte.
- c) Valutata l'opportunità di avviare il processo di rivalutazione sulle postazioni segnalate, AREU richiede all'Assegnatario la trasmissione del preventivo riferito alle postazioni per cui il medesimo ha inoltrato l'istanza di rivalutazione.

L'Assegnatario trasmette il preventivo tramite Posta Elettronica Certificata, utilizzando il prospetto predisposto da AREU, con le modalità ed entro il termine definito e comunicato da AREU. In caso di mancata trasmissione dei preventivi richiesti l'istanza è da ritenersi rinunciata.

- d) Il preventivo trasmesso dall'Assegnatario viene esaminato da AREU mediante istruttoria condotta dal Gruppo di valutazione della sostenibilità economica, appositamente nominato, il quale elabora il preventivo rivalutato sulla base dei criteri da questo stabiliti che tengano anche conto della complessiva compatibilità economica.

Tra i criteri stabiliti potranno essere considerati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti elementi oggettivi che incidono sui costi del servizio:

- eventuale compensazione delle variazioni (in incremento e in decremento) fra le voci di beni e servizi dell'ultimo preventivo approvato, nel rispetto del valore totale [totale A], con esclusione delle spese di cui alla voce 4.1. Personale dipendente –

autista soccorritore, e successivamente,

- eventuale incremento per le voci di beni e servizi, nei limiti della variazione degli indici ISTAT;
- incremento dei costi del personale per rinnovo CCNL in caso di nuova sottoscrizione, per il personale dipendente;
- incremento delle spese del personale dipendente autista soccorritore determinato da eventuali riduzioni congiunturali della quota di personale volontario a disposizione;
- eventuali situazioni straordinarie che incidono in maniera specifica su una determinata voce di spesa.

Nell'ambito dell'istruttoria, l'Assegnatario si impegna a fornire tempestivamente i chiarimenti eventualmente richiesti da AREU.

- e) In esito all'istruttoria AREU comunica all'Assegnatario il preventivo rivalutato, che l'Assegnatario ha facoltà di accettare o di non accettare.

Qualora l'Assegnatario non ritenga di poter svolgere il servizio con il preventivo rivalutato, ha facoltà di recedere dalla convenzione secondo quanto previsto dall'art. 19 ovvero di proseguire l'attività oggetto di convenzione alle condizioni previste dall'ultimo preventivo approvato.

- f) Ricevuti i dovuti riscontri, AREU approva formalmente i preventivi, validi a partire dall'anno oggetto di rivalutazione, e ridetermina conseguentemente gli acconti di cui all'art. 13, da rapportarsi al periodo di validità nell'anno.
- g) Il processo di rivalutazione deve essere concluso entro sei mesi dalla scadenza del biennio di cui alla lett. a) del presente articolo.
- h) Nel processo di rivalutazione non verranno prese in considerazione istanze non puntualmente supportate da idonea motivazione o formulate genericamente, senza l'indicazione di criteri oggettivi di rivalutazione.
- i) Il presente articolo non si applica alle spese sostenute dalla Rete associativa assegnataria per attività oggetto di convenzione e attività di rendicontazione – Punto 8.1 dell'Allegato 3 della domanda di partecipazione alla procedura.

Articolo 15

(Rimborso delle spese sostenute)

- a) La presente convenzione prevede esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente

- sostenute e opportunamente documentate, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 117/2017.
- b) Le modalità di rimborso delle spese previste dall'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sono definite con specifico regolamento di AREU, messo a disposizione dell'Assegnatario quale documento integrante della procedura di selezione (Regolamento 15). Nel presente articolo e nel citato Regolamento con il termine Assegnatario si intende la Rete associativa, quando assegnataria di postazioni.
- c) Tale regolamento definisce in particolare i principi alla base del processo di rendicontazione, le modalità di rendicontazione e relative tempistiche, i criteri generali di ammissibilità della spesa, le spese non ammissibili, il criterio di riconoscimento dei costi diretti e indiretti, la definizione dei massimali di spesa e i criteri specifici di ammissibilità della spesa per ciascuna categoria di costo. Le modalità di rendicontazione e gestione della documentazione ad essa riferita potranno avvenire, secondo le indicazioni di AREU, mediante appositi applicativi informatici messi a disposizione da AREU.
- d) Entro il termine di 90 giorni dal deposito del bilancio al RUNTS, e comunque non oltre il 30/09 dell'anno successivo, l'Assegnatario è tenuto a trasmettere ad AREU, per ciascuna postazione di soccorso a questo assegnata, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute completa di tutta la documentazione prevista.
- e) Qualora l'Assegnatario non provveda ad inoltrare la documentazione prevista entro i termini stabiliti, AREU può sospendere la convenzione e/o l'erogazione dei pagamenti, sia a titolo di saldo sia a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo dell'immediata restituzione degli acconti percepiti, e non dovuti, per i periodi di servizio non ancora resi.
- f) Valutate la correttezza e la congruità dei documenti giustificativi messi a disposizione, AREU predispose un verbale di verifica che dovrà essere sottoscritto dai soggetti coinvolti nelle verifiche e per approvazione dai titolari del rapporto convenzionale.
- g) L'eventuale incremento di costo tra spese rendicontate e preventivo approvato può essere riconosciuto, fatta salva la verifica di cui ai precedenti punti, esclusivamente:
- per le voci di spesa direttamente collegabili ad una maggiore attività superiore al 5% rispetto a quella indicata nella scheda descrittiva della postazione assegnata (o, in caso di compartecipazione su postazione H24, rispetto a quella dichiarata nella proposta tecnica della procedura di selezione), da rilevarsi sulla base dell'effettiva percorrenza chilometrica annua e del numero di missioni annue, riferibili all'attività

oggetto di convenzione;

- per circostanze di carattere oggettivo, imprevisto e/o imprevedibile al momento della presentazione del preventivo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: rinnovo dei contratti di lavoro del personale dipendente, normative sopravvenute, spese impreviste di manutenzione straordinaria dei mezzi di soccorso) soggette a specifica valutazione da parte di AREU il cui importo non può comunque eccedere il 10% del preventivo approvato.

A prescindere dall'entità delle spese complessive rendicontate rispetto al valore del preventivo complessivo approvato, non saranno in nessun caso riconosciuti gli incrementi del costo del personale rispetto alla specifica voce 4.1 del preventivo approvato, salvo quanto indicato nel Regolamento 15.

- h) Alla sottoscrizione del verbale di verifica, AREU procede:
- al pagamento del saldo a fronte dell'emissione della fattura (o altro documento contabile equivalente) entro 30 giorni, da calcolarsi a partire dalla data di ricevimento, a condizione che la stessa sia autorizzabile al pagamento.
 - al recupero in suo favore del saldo negativo a fronte dell'emissione della nota di credito mediante pagamento da parte del soggetto assegnatario entro 30 giorni, da calcolarsi a partire dalla data di emissione, ovvero mediante compensazione come indicato nell'art. 13 lett. i).
- i) Qualora l'Assegnatario non restituisca firmato il verbale dal quale derivi un saldo negativo nei confronti di AREU, o non proceda con l'emissione della relativa nota di credito, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, AREU potrà procedere comunque al recupero delle somme trattenendole mediante compensazione come indicato nell'art. 13 lett. i).
- j) Per la verifica delle spese sostenute dalla Rete associativa assegnataria per attività oggetto di convenzione e attività di rendicontazione (Punto 8.1) si applicano le modalità di verifica, le tempistiche e gli adempimenti di cui al presente articolo.
- k) Qualora in corso di verifica delle spese sostenute dovessero emergere ipotesi di gravi scorrettezze, omissioni (comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo: omessa presentazione della rendicontazione, mancata o parziale presentazione della documentazione necessaria, mancata sottoscrizione del verbale o mancata emissione di fattura o nota di credito, entro i termini della presente convenzione o ulteriori termini

concordati con AREU), o di reati o si riscontrasse la presenza di dichiarazioni infedeli, AREU, oltre ad avere la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi del successivo art. 18, ne dà comunicazione ai soggetti istituzionalmente competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti, pur riservandosi qualsiasi azione di tutela e rivalsa.

Articolo 16

(Controlli sull'esecuzione del servizio)

- a) Le attività del soccorso e trasporto sanitario di urgenza emergenza effettuate nell'ambito della presente convenzione e gli ulteriori elementi oggetto della proposta tecnica formulata dall'Assegnatario sono soggetti a controllo da parte di AREU anche attraverso le sue articolazioni e gruppi dedicati con funzioni di controllo appositamente delegate.

L'Assegnatario si impegna a fornire la documentazione necessaria per i controlli di carattere amministrativo ed operativo relativi alla presente convenzione.

- b) In particolare, le attività di controllo possono consistere in:

1. **Controllo dell'attività:**

AREU, con riferimento all'attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza oggetto della presente convenzione, può effettuare, anche senza preavviso, i controlli di carattere operativo ritenuti necessari.

AREU, ove riscontrasse, direttamente o su segnalazione, anomalie rispetto alle modalità stabilite dalla presente convenzione e/o alle disposizioni impartite dalla SOREU, le comunica formalmente all'Assegnatario.

Il legale rappresentante dell'Assegnatario dovrà fornire, entro 7 giorni lavorativi dalla contestazione, idonea documentazione atta a garantire la soluzione dell'inadempimento rilevato e/o produrre dati, informazioni o documenti richiesti, fermo restando l'applicazione delle penali oltre all'eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.

2. **Controlli su personale, mezzi e dotazioni:**

AREU può, in relazione al servizio in convenzione, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite propri incaricati verificare il rispetto di quanto previsto in convenzione, dalla normativa vigente e dalla proposta tecnica formulata dall'Assegnatario per quanto attiene il personale, i mezzi e le relative dotazioni (in termini di presenza, funzionalità ed affidabilità), i luoghi di stazionamento, la tempistica delle attese in Pronto Soccorso, la

documentazione sanitaria relativa al soccorso, stilando un rapporto di ispezione controfirmato dal personale di servizio, presente in loco, al quale viene contestualmente rilasciata copia, su supporto cartaceo o elettronico.

3. **Controlli sulla sede operativa:**

AREU, previo accordo con il legale rappresentante dell'Assegnatario, può effettuare visite alle sedi operative per verificare il rispetto di quanto previsto in convenzione, dalla normativa vigente e dalla proposta tecnica formulata dall'Assegnatario, stilando un verbale di ispezione controfirmato dal personale dell'Assegnatario presente in sede, al quale viene contestualmente rilasciata copia, su supporto cartaceo o elettronico.

4. In ogni caso AREU si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli e le verifiche che ritenga opportuni a garanzia del servizio oggetto della convenzione.

c) L'esito del controllo verrà verbalizzato dagli incaricati e trasmesso al DEC.

d) Qualora nell'ambito dei controlli di cui alla lett. b), punti 1) e 2) del presente articolo vengano identificate criticità gravi tali da determinare la temporanea, ma risolvibile, inadeguatezza del mezzo di soccorso, il DEC, nell'immediatezza del controllo, fermo restando quanto disposto dall'art. 17, può disporre la non operatività dello stesso fino alla risoluzione delle criticità individuate. Il mezzo, in ogni caso, dovrà essere reso nuovamente operativo entro 60 minuti nelle ore diurne ed entro 120 minuti nelle ore notturne e/o il sabato e nei giorni festativi. Qualora le irregolarità non vengano ripristinate nei tempi indicati si applica quanto stabilito dall'art. 17 lett. b) infrazione n. 2 "interruzione operativa del servizio non giustificata".

L'Assegnatario, anche per mezzo dell'equipe di MSB, a seguito della risoluzione della/e criticità dovrà comunicare telefonicamente alla SOREU l'operatività del mezzo.

e) Il DEC o suo delegato verifica la rispondenza dello svolgimento del servizio effettivamente reso alle specifiche di carattere operativo e organizzativo previste per la postazione dalla presente convenzione e dalla proposta tecnica formulata dall'Assegnatario e approvata in fase di selezione.

f) Nell'ambito delle verifiche amministrative svolte dai competenti uffici di AREU ai fini del rimborso delle spese effettivamente sostenute, il DEC o suo delegato verifica che i costi riconosciuti da AREU siano coerenti con l'attività effettivamente resa dal soggetto, ferma restando la verifica di cui al punto e).

Articolo 17

(Penali)

- a. AREU, anche attraverso le sue articolazioni e gruppi dedicati con funzioni di controllo appositamente delegate, nell'ambito delle sue competenze effettua indagini sulla completezza e regolarità del servizio oggetto di convenzione, ha il potere di rilevare e contestare anche le infrazioni indicate nelle disposizioni sottostanti.
- b. Di seguito si riportano le tipologie di infrazioni riscontrabili:

Infrazioni in materia di "Comportamento"

N.	INFRAZIONE	Sanzione per la prima infrazione	Sanzione per le infrazioni successive alla prima	Art. di riferimento della convenzione
1	Interruzione operativa del servizio non comunicata alla SOREU	€ 1.000,00	€ 1.500,00.	Art. 3
2	Interruzione operativa del servizio comunicata alla SOREU ma ingiustificata, salvo deroghe disposte dal Direttore di AAT.	€ 500,00 maggiorati di € 50,00 per ogni ora di inoperatività fino alla ripresa dell'attività.	€ 750,00 maggiorati di € 100,00 per ogni ora di inoperatività fino alla ripresa dell'attività.	Art. 3, Art. 16
3	Mancata sostituzione del mezzo in avaria/componente equipaggio nei tempi previsti	€ 500,00	€ 750,00	Art. 3
4	Mancata esposizione dei contrassegni forniti da AREU sui mezzi dichiarati	€ 250,00	€ 250,00	Art. 6
5	Partenza del mezzo di soccorso dal luogo di stazionamento in ritardo di oltre un minuto rispetto ai tempi di attivazione indicati in convenzione.	€ 250,00	€ 500,00 maggiorata del 20% per ogni infrazione successiva alla seconda nel semestre di riferimento.	Art. 3
6	Mancata trasmissione dei documenti e dei dati alla AAT/SOREU quando richiesto	€ 400,00	€ 800,00	Art. 10, Art. 16
7	Mancata osservanza di quanto previsto in materia di Privacy dalla presente convenzione e dalla normativa vigente	€ 400,00	€ 800,00	Art. 11
8	Mancata esposizione tesserino identificativo individuale e/o targhetta	€ 100,00	€ 100,00	Art. 4

N.	INFRAZIONE	Sanzione per la prima infrazione	Sanzione per le infrazioni successive alla prima	Art. di riferimento della convenzione
9	Utilizzo logo AREU su mezzi non previsti dalla presente convenzione	€ 100,00	€ 200,00	Art. 7
10	Diffusione pubblicitaria e non del proprio riferimento telefonico come referente diretto dell'Emergenza Sanitaria	€ 1.000,00	€ 2.000,00	Art. 3
11	Mancato aggiornamento del portale relativo all'elenco del personale in servizio sui mezzi convenzionati (c.d. database soccorritori)	€ 500,00	€ 1.000,00	Art. 4
12	Presenza sul mezzo di soccorso di un numero di soccorritori inferiore a quello previsto	€ 1.500,00	€ 3.000,00	Art. 4
13	Irregolare impiego dei dispositivi acustici e luminosi	€ 1.000,00	€ 2.000,00	Art. 7
14	Mancata osservanza delle indicazioni impartite dalla SOREU/AAT in funzione della gravità dell'inadempienza	Da € 200,00 a € 500,00	Da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 3
15	Stazionamento dei mezzi presso luoghi differenti da quelli attribuiti o comunicati alla SOREU	€ 250,00	€ 500,00	Art. 6

Infrazioni in materia di Documentazione, Mezzi di Soccorso e Personale

N.	INFRAZIONE	Sanzione per la prima infrazione	Sanzione per le infrazioni successive alla prima	Art. di riferimento della convenzione
16	Omessa compilazione della relazione di soccorso MSB	€ 500,00	€ 1.000,00	Art. 10
17	Mancato inserimento dei dati obbligatori di identificazione dell'equipaggio in turno negli applicativi informatici resi disponibili da AREU	€ 500,00	€ 1.000,00	Art. 10; Art. 3

N.	INFRAZIONE	Sanzione per la prima infrazione	Sanzione per le infrazioni successive alla prima	Art. di riferimento della convenzione
18	Smarimento, furto, scarto, deterioramento, manomissione delle relazioni di soccorso conservate dall'Assegnatario, non segnalato alla AAT entro 24 ore dalla rilevazione. Nota: per "manomissione" si intende la modifica della copia della relazione di soccorso MSB successivamente alla consegna dell'originale alla Struttura ospedaliera di destinazione della persona soccorsa	€ 1.000,00	€ 2.000,00	Art. 10
19	Divulgazione non autorizzata di fotografie/audio/video inerenti agli interventi di soccorso e di relazioni di soccorso	€ 500,00	€ 2.000,00	Art. 11
20	Irregolarità dei requisiti richiesti per il personale del mezzo di soccorso in relazione a: Certificazione; Età.	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione.		Art. 4
21	Manca di apparecchiature o attrezzature sui mezzi di soccorso, o dotazioni difettose/non funzionanti	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata, anche alla luce di quanto stabilito dalla documentazione prescrittiva di AREU e dalle disposizioni regionali in materia, e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per violazione		Art. 8
22	Gravi omissioni e negligenze nell'esecuzione del soccorso (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nel trasporto pazienti, nel comportamento dell'équipe ecc.) o comunque delle indicazioni di AREU direttamente o per il tramite della AAT e SOREU	in relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione e comunque AREU è manlevata da ogni responsabilità per la condotta degli operatori.		Art. 3

Mancato rispetto della normativa vigente sul lavoro subordinato e/o sul volontariato, in particolare:

AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Via Alfredo Campanini, 6 - 20124 Milano | C.F. e P. IVA 11513540960

Tel 02 67129001 | Fax 02 67129002 | Mail protocollo@pec.areu.lombardia.it

www.areu.lombardia.it



N.	INFRAZIONE	SANZIONE	Art. di riferimento della convenzione
23	Impiego di personale dipendente e volontario in violazione delle norme vigenti in materia rilevato direttamente e/o a seguito di segnalazione	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 per violazione.	Art. 4

- c. Qualsiasi ulteriore violazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione o nei documenti specifici della selezione o di ulteriori norme vigenti, anche sopravvenute, può comportare l'applicazione di penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse.
- d. In caso di accertamento di una o più delle infrazioni sopra descritte (comportamento, personale, dotazione dei mezzi, tutela del lavoratore e del volontario ecc.) AREU, anche attraverso le sue articolazioni o il DEC, contesta per iscritto la violazione all'Assegnatario, e alla Rete associativa quando assegnataria di postazioni, concedendo un termine di 7 giorni lavorativi per la produzione delle controdeduzioni.
- e. Decorso il termine indicato senza che l'Assegnatario, anche eventualmente per il tramite della Rete associativa quando assegnataria di postazioni, abbia presentato le proprie controdeduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU può procedere con l'irrogazione delle relative sanzioni diffidandolo, altresì, a sanare le irregolarità contestate entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dalla notifica della predetta diffida.
- f. Le penali applicate verranno fatturate da AREU all'Assegnatario, da intendersi la Rete associativa quando assegnataria di postazioni, e potranno alternativamente essere:
- pagate direttamente dall'Assegnatario, da intendersi la Rete associativa quando assegnataria di postazioni, nei termini ivi indicati;
 - finanziariamente trattenute dai pagamenti da effettuare, a compensazione delle somme dovute da AREU;
 - trattenute dal deposito cauzionale, qualora l'Assegnatario non provveda al pagamento diretto delle stesse entro 30 giorni dalla data di irrogazione della penale.
- g. Nei casi di interruzione operativa del servizio, per cause imputabili all'Assegnatario, non comunicata e/o ingiustificata e nei casi di sospensione disposta da AREU previsti in

convenzione AREU provvederà alla riduzione del preventivo annuale approvato in modo proporzionale al periodo di inattività.

- h. In presenza di violazioni particolarmente gravi, AREU si riserva la facoltà di sospendere immediatamente il rapporto convenzionale diffidando l'Assegnatario a sanare le irregolarità. Tale sospensione avrà una durata minima di 7 giorni lavorativi, che rappresenta anche il termine entro il quale l'Assegnatario deve presentare le proprie controdeduzioni.
- i. Salvo e richiamato quanto previsto dalla lett. e) nel caso in cui l'assegnatario non provveda a sanare le irregolarità entro l'ulteriore termine perentorio di 30 giorni, la convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di AREU a richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.
- j. In ogni ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale, l'Assegnatario è tenuto a restituire tutte le attrezzature e apparecchiature ricevute in uso da AREU entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione, nonché tutte le somme ricevute a titolo di acconto e non dovute, per i periodi di servizio non resi. Tale obbligo include la messa a disposizione del veicolo sul quale tali dotazioni sono installate.

Articolo 18

(Ipotesi di attivazione della clausola risolutiva)

- a. Le parti convengono e stipulano che la seguente clausola risolutiva è da intendersi nei confronti dell'Assegnatario o, nel caso in cui l'Assegnatario sia una Rete associativa, della OdV che effettua il servizio.

Il rapporto convenzionale può essere automaticamente risolto secondo la procedura di seguito delineata, nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste e, in particolare, oltre a quanto già disciplinato dalle altre disposizioni della presente convenzione, quando si verifichino le situazioni di seguito riportate:

- Falsità in atti e/o documentazione prodotta, se commessa con dolo, a seguito di accertamento dell'autorità competente;
- Gravi e fraudolenti scorrettezze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la presenza in servizio di anche solo un membro dell'equipaggio di un MSB privo di certificazione; reiterate gravi negligenze nell'esecuzione del soccorso; dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto convenzionale);

- Ingiustificate inosservanze delle indicazioni di carattere sanitario e operativo impartite dalla SOREU o disposte dalla documentazione prescrittiva di AREU nel corso del periodo convenzionale;
 - Nel caso in cui siano contestate all'Assegnatario più di 10 infrazioni (di cui all'art. 17) in un singolo anno contrattuale, anche di natura eterogenea tra loro;
 - Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
 - Qualora venga richiesto all'utente il pagamento della prestazione in violazione alla normativa vigente;
 - Qualora l'Assegnatario richieda o percepisca da Pubbliche Amministrazioni fondi non dovuti, salvo che tale operato sia riconducibile ad un documentato errore;
 - Qualora l'Assegnatario che effettua il servizio affidi a terzi l'esecuzione di tutte o parte delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
- b. In relazione alla gravità della violazione contestata, AREU può sospendere immediatamente il rapporto convenzionale. La sospensione, comunicata per iscritto e dettagliatamente motivata, avrà durata minima di 7 giorni, termine per la produzione delle controdeduzioni. Nel corso del periodo di sospensione l'AREU imputa all'Assegnatario gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.
- c. Decorsi i 7 giorni lavorativi senza che l'Assegnatario produca le proprie deduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU provvede ad esercitare il diritto potestativo conferito dal presente articolo, comunicando all'Assegnatario, tramite PEC, che intende avvalersi della clausola predetta e risolvere la convenzione; tale comunicazione produce, una volta pervenuta all'Assegnatario, lo scioglimento automatico della convenzione, ferma restando l'eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.
- La presente clausola è da considerarsi come parte integrante della presente convenzione.
- d. In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale l'Assegnatario è tenuto a restituire, nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da AREU, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate, nonché tutte le somme ricevute a titolo di acconto e non dovute, per i periodi di servizio non resi.

Articolo 19

(Recesso dalla Convenzione)

- a) Qualora l'Assegnatario non riesca più a provvedere al mantenimento del servizio alle condizioni indicate nel preventivo approvato e nel progetto operativo presentato, per documentate e obiettive difficoltà organizzative e gestionali, può presentare dichiarazione di recesso dalla presente convenzione. La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto tramite PEC indirizzata ad AREU, almeno novanta giorni naturali e consecutivi, prima dell'interruzione del servizio e deve indicare, in modo specifico e documentato, le obiettive difficoltà organizzative e gestionali che impediscono la corretta erogazione del servizio.
- b) Qualora le motivazioni addotte nella dichiarazione per il recesso anticipato, fatto comunque salvo idoneo contraddittorio, non siano reputate adeguate per una risoluzione consensuale del rapporto instaurato con la presente convenzione, AREU procede ad incamerare in toto la cauzione, fatti salvi i maggiori danni.
- c) Qualora, nel corso della durata del rapporto convenzionale, il numero delle postazioni di soccorso della Regione Lombardia dovesse subire contrazioni, al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipula della convenzione, o determinate da motivi organizzativi o ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche nell'assetto territoriale, mutate esigenze rispetto a quanto definito dalla DGR XII/4478/2025, legislative, regolamentari, normative, ecc.), o comunque per cause di forza maggiore, l'AREU si riserva la facoltà di recedere del rapporto convenzionale, con un preavviso di 180 giorni naturali e consecutivi, comunicato a mezzo PEC, senza che l'Assegnatario possa rivendicare alcun risarcimento o indennizzo o pretesa derivante dalla presente convenzione.
- d) In tutte le ipotesi di recesso dal rapporto convenzionale l'Assegnatario è tenuto a restituire, nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dal termine del rapporto, tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da AREU, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate, nonché tutte le somme ricevute a titolo di acconto e non dovute, per i periodi di servizio non resi.

Articolo 20

(Responsabilità civile e polizze assicurative)

- a) Qualsiasi comunicazione scritta proveniente da terzi che attribuisca responsabilità per un danno connesso ad attività di specifica competenza dell'Assegnatario dovrà essere trasmessa ad AREU che potrà chiedere all'Assegnatario, chiedendone la trattazione e gestione diretta.
- b) Le responsabilità e gli eventuali oneri risarcitori derivanti da comportamenti del personale dell'Assegnatario – in quanto titolare dei rapporti giuridici con i singoli operatori, anche volontari – ricadono integralmente sull'Assegnatario.
- c) In riferimento alle disposizioni legislative in materia è fatto obbligo all'assegnatario di stipulare, oltre alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il personale dipendente, ulteriori polizze:
- per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento della propria attività esercitata dal personale dipendente e, o volontario (compreso personale che presti servizio civile);
 - per gli infortuni e le malattie del personale volontario (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall'espletamento del servizio, compreso l'eventuale rischio *in itinere*.
- d) Le predette polizze dovranno richiamare l'espressa rinuncia da parte dell'Assicuratore di rivalersi nei confronti di AREU (ex art. 1916 codice civile).
- e) Nel caso in cui gli eventuali danni subiti da personale sopraindicato non fossero coperti dalle polizze stipulate, l'Assegnatario dichiara espressamente di manlevare AREU da qualsiasi responsabilità.

Articolo 21

(Variazioni)

- a) Le variazioni del progetto operativo relative agli aspetti oggetto di valutazione in sede di assegnazione dovranno essere sottoposte a specifica verifica e approvazione da parte di AREU, che potrà accettarle solo se prevedono condizioni tecniche uguali o migliorative rispetto a quanto presentato in sede di selezione e condizioni economiche invariate.

Articolo 22

(Controversie)

- a) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assegnatario, AREU, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva

il Foro di Milano.

- b) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, l'Assegnatario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del medesimo, senza poter in alcun modo sospenderlo o ritardarlo, fatte salve le ipotesi di sospensione disposte da AREU come disciplinate dai precedenti articoli.

Articolo 23

(Durata)

- a) La convenzione ha durata di 48 mesi a decorrere dalla data di avvio effettivo del servizio, come indicato nella lettera di avvio del servizio.
- b) L'esito negativo delle verifiche disposte in sede di assegnazione costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, che si intende risolta dal momento della comunicazione del verbale negativo sulle verifiche dei requisiti, ferma restando la restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto e non dovute, per i periodi di servizio non resi.
- c) Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 48 mesi a richiesta di AREU.
- d) È facoltà di AREU, in caso di ridefinizione delle modalità di effettuazione del servizio di soccorso in Regione Lombardia, risolvere la convenzione con un preavviso all'Assegnatario di almeno sei mesi.

Articolo 24

(Spese)

- a) Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio sono a carico dell'Assegnatario.
- b) Sono pure a carico dello stesso le eventuali spese della presente scrittura ed accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d'uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.

Articolo 25

(Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento)

- a) Le Parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili, se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Articolo 26 (Comunicazioni)

- a) Ogni comunicazione, perché sia ritenuta valida, deve avvenire tramite gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di AREU e dell'Assegnatario.

Articolo 27 (Norme di rinvio)

- a) Lo svolgimento delle attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza sono regolate oltre che da quanto precedentemente previsto anche dai "regolamenti e documenti attuativi aziendali ex D.G.R. n. IX 1964 del 06.07.2011" soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento DD.G.R. n. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n. VIII/1743 del 18.1.2006" – provvedimenti", adottati con deliberazione n. 165 del 09 settembre 2011, e loro s.m.i, DGR X/ 5165 del 16.05.2016 e D. lgs. 117/2017, nonché dalla DGR XII/4478 del 03.06.2025 e da tutte le disposizioni normative e di carattere regionale vigenti, ancorché intervenute a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.
- b) In caso di modifiche o innovazioni normative, o di disposizioni regionali in materia di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, che hanno effetto, anche indirettamente, su quanto regolato nella presente convenzione, l'eventuale aggiornamento delle disposizioni ivi contenute potrà trovare applicazione con decorrenza dall'entrata in vigore delle suddette disposizioni.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti presentati per la selezione:

- allegato 1 - Elenco delle postazioni assegnate;
- allegato 2 - Nomina responsabile del trattamento dei dati personali;

Milano, _____

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

il Direttore Generale p.t. Massimo Lombardo

Per Organizzazione di Volontariato (OdV) / Rete Associativa

il Legale Rappresentante p.t. _____

Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente concordano ed espressamente approvano per iscritto le seguenti clausole:

- Art. 12 "cauzione";
- Art. 17 "penali";
- Art. 18 "ipotesi di attivazione della clausola risolutiva espressa";
- Art. 19 "recesso dalla convenzione";
- Art. 22 "controversie";
- Art. 23 "durata".

Milano, Data della sottoscrizione digitale

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

il Direttore Generale p.t. Massimo Lombardo

Per l'OdV/Rete (ovvero soggetti delegati) _____

il Legale Rappresentante p.t. _____